

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 138 Data: 26/06/2009

OGGETTO: PROGRAMMA STRATEGICO DI RILANCIO - IMPLEMENTAZIONE LINEA D'AZIONE N.7 - REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI: ESAME ED APPROVAZIONE

Il giorno **26 Giugno 2009**, alle ore **15:17**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	S
BELCECCHI FABIANO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	N
BINCI ANDREA	N	MONTALI GIANNI MARIA	N
BRECCIAROLI LUCA	S	NEGOZI LEONELLO	N
BUCCI ACHILLE	S	PENNONI MARIA CELESTE	N
CARDELLI RITA	S	PENTERICCI MARCELLO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	N	POLITA MARCO	N
CINGOLANI PAOLO	S	ROSSETTI SIRO	N
COLTORTI UGO	N	SANTARELLI PIERLUIGI	S
D'ONOFRIO MARCO	S	SANTINELLI CESARE	S
FANCELLO DANIELE	N	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	N	SARDELLA MARIO	N
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	N		

Presenti n. 17 Assenti n. 14

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: OLIVI DANIELE, ROMAGNOLI SIMONA

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (N)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il **PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROGRAMMA STRATEGICO DI RILANCIO – IMPLEMENTAZIONE LINEA D'AZIONE N.7 – REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica-Ambiente da cui risulta l'opportunità di procedere all'approvazione del Regolamento per gli Adempimenti Toponomastici ed Ecografici, al fine di tutelare la storia toponomastica di Jesi e del suo territorio e curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;

RITENUTO di dover deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono pienamente condivisi;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “PROGRAMMA STRATEGICO DI RILANCIO – IMPLEMENTAZIONE LINEA D'AZIONE N.7 – REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI: APPROVAZIONE” e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art.107 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, attestante la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

VISTO infine il parere della Commissione Consiliare espresso in data 24.06.2009;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.17	
VOTANTI	N.13	
ASTENUTI	N.04	(Agnetti per F.I./P.D.L. - D'Onofrio, Massaccesi e Santinelli per A.N. verso il P.D.L.)
FAVOREVOLI	N.13	
CONTRARI	N.00	

DELIBERA

- 1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto della necessità che il Comune di Jesi si doti di un “Regolamento” che disciplini modi e metodi da seguire nella gestione della numerazione civica; della toponomastica, anche in relazione alla formale costituzione della Commissione consultiva in materia;
- 3) di approvare l'allegato testo del “Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici”, integrato all'art.24 comma 2 con le argomentazioni della Circostrizione II Ovest, che si compone di n.27 articoli oltre l'allegato A relativo ai riferimenti normativi contenuti nel testo medesimo, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che è necessario portare a conoscenza, nel modo più ampio possibile, le norme contenute nel regolamento stesso attraverso gli strumenti più idonei;
- 5) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L.n.241/1990, è il Dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente Dott.Ing. Andrea Crocioni;
- 6) di provvedere ad inviare ai Dirigenti dei Servizi interessati copia del presente provvedimento, unitamente al testo del “Regolamento” approvato.

CON/BG

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: PROGRAMMA STRATEGICO DI RILANCIO – IMPLEMENTAZIONE LINEA D'AZIONE N.7 - REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI: APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica, in ordine al R.D. 10.05.23 n.1158, alla L. 23.06.27 n.1188 e al DPR 30.05.89 n.223, con il fine di tutelare la storia toponomastica di Jesi e del suo territorio e curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;

CHE risulta essere stata costituita presso il Comune di Jesi, anche se non prevista da alcuna norma di legge, una Commissione per la Toponomastica, con l'incarico di esaminare le proposte da presentare all'Amministrazione Comunale per l'intitolazione di qualsiasi area pubblica di circolazione, come piazze, piazzali, larghi, vie, viali, ponti, rotatorie, giardini ecc. ubicati nel territorio comunale;

CHE tale Commissione ha sempre svolto nel corso degli anni tale compito – a carattere consultivo – per le diverse proposte di nuove denominazioni, presentate all'A.C., da attribuire alla luce di considerazioni tecniche, storiche o letterarie secondo la natura delle medesime;

CHE recentemente tale Commissione non è stata più rinnovata, e che l'ultima composizione della stessa, risalente all'anno 1986, prevedeva n.10 componenti, di cui n.6 esperti nominati dal Consiglio Comunale e n.4 componenti di diritto tra Sindaco e Assessori Comunali;

CHE per quanto attiene la numerazione civica le competenze in materia sono state attribuite, nel tempo, prima ai Servizi Demografici e successivamente al Servizio Urbanistica;

CHE in presenza di una consistente difformità della numerazione civica presente sul territorio e quella riportata sullo stradario anagrafico, si è reso necessario negli anni '90 l'attribuzione di un incarico per la definizione della numerazione civica ufficiale;

CHE il progetto relativo alla toponomastica e alla numerazione civica, redatto nell'anno 1992, risulta essere solo in parte attuato, essendo presenti ancora situazioni di difformità riscontrabili tra la numerazione attribuita e quella reale degli immobili;

CHE allo stato attuale, pur esistendo un ufficio a cui sono state attribuite le competenze in materia di toponomastica e numerazione civica, non esiste un regolamento in dette materie;

CHE la procedura attuata per il rilascio dei numeri civici, non risponde completamente alle esigenze di una corretta gestione del dato nel Sistema Informativo Territoriale che vede nella numerazione civica uno degli elementi fondamentali;

CONSIDERATO che il dato toponomastica con il diffondersi degli strumenti informativi geografici, ha assunto una maggiore crescente rilevanza in quanto risulta essere presente in moltissime banche dati, costituendo di fatto una chiave univoca di relazione tra le stesse;

CHE la numerazione civica, inoltre, costituisce uno dei modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio, per poter effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla realtà produttiva e, per tale motivo, rappresenta un elemento fondamentale per il S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale);

CHE l'esigenza di regolamentare, attraverso norme certe, sia l'attribuzione della numerazione esterna sia l'istituzione e l'attribuzione della numerazione civica interna, nonché i criteri per la denominazione di nuove aree di circolazione, si è evidenziata all'interno del gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale e coordinato dal Dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente per l'integrazione delle banche dati, come una delle azioni prioritarie unitamente al regolamento per la gestione dei dati territoriali;

CHE, il gruppo di lavoro di cui sopra ha pertanto predisposto lo schema del "Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici", il quale disciplina in modo esaustivo: tempi, modi e competenze da seguire nella gestione della numerazione civica interna ed esterna, nonché le procedure per l'attribuzione della numerazione;

CHE tale schema inoltre prevede la formale istituzione della commissione toponomastica che unitamente all'ufficio toponomastica e numerazione civica inserito all'interno dell'Ufficio S.I.T., svolgono tutti i compiti e le funzioni previste dalla legge in materia;

CHE, da ultimo, tale schema di regolamento prevede, tra le norme transitorie, la realizzazione di progetti di bonifica per quanto attiene sia la numerazione civica esterna che l'istituzione di quella interna, quali adempimenti connessi al prossimo censimento degli immobili e della popolazione del 2011;

CHE tale schema di regolamento è stato trasmesso in bozza ai Dirigenti dei Servizi alla Persona, Finanziari, Opere Pubbliche-Patrimonio, Polizia Urbana, per le valutazioni di competenza;

CHE la Giunta Comunale con decisione in data 24.04.2009 ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento in parola;

CHE non risulta a tutt'oggi pervenuto il parere della Circoscrizione I Centro;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione II Ovest con delibera del Consiglio di Circoscrizione n.8/II in data 20.05.2009, con il quale viene richiesto l'inserimento nel Regolamento del seguente articolo: *"nel caso in cui un'abitazione sia dotata di più accessi su vie distinte e di un solo numero civico, tale numero deve essere apposto esclusivamente nell'accesso cui corrisponde la residenza"*;

VISTO il parere favorevole al Regolamento in questione, espresso dalla Circoscrizione III Est con delibera del Consiglio di Circoscrizione n.7/III in data 26.05.2009;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici, integrato all'art.24 con le argomentazioni della Circostrizione II Ovest le quali rafforzano i concetti già espressi nel testo originario;

VISTO il Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto della necessità che il Comune di Jesi si doti di un “Regolamento” che disciplini modi e metodi da seguire nella gestione della numerazione civica; della toponomastica, anche in relazione alla formale costituzione della Commissione consultiva in materia;
- 3) di approvare l'allegato testo del “Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici”, integrato all'art.24 comma 2 con le argomentazioni della Circostrizione II Ovest, che si compone di n.27 articoli oltre l'allegato A relativo ai riferimenti normativi contenuti nel testo medesimo, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che è necessario portare a conoscenza, nel modo più ampio possibile, le norme contenute nel regolamento stesso attraverso gli strumenti più idonei;
- 5) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L.n.241/1990, è il Dirigente del Servizio Urbanistica-Ambiente Dott.Ing. Andrea Crocioni;
- 6) di provvedere ad inviare ai Dirigenti dei Servizi interessati copia del presente provvedimento, unitamente al testo del “Regolamento” approvato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.Ing. Andrea Crocioni

Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

Titolo I

Toponomastica

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Jesi tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.
2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
3. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.


Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T.


1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
3. Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell'ufficio toponomastica e numerazione civica.
4. Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l'aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati georeferenziati vanno previste all'interno del Sistema Informativo Territoriale.
5. È compito dell'Ufficio toponomastica e numerazione civica studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
6. E' altresì compito del suddetto ufficio predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati. L'ufficio toponomastica e numerazione civica cura inoltre la posa in opera delle tabelle e delle targhe;
7. Gli Uffici comunali preposti alla gestione del territorio, dei lavori pubblici e della viabilità, trasmettono all'Ufficio toponomastica e numerazione civica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.


8. Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica.


9. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe potranno essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo all'ufficio toponomastica e numerazione civica.


Art. 3 – Toponimo Stradale - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali


 Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Jesi all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico, o più precisamente da un "indirizzo".


 Più in generale, il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale dove, oltre all'area specificatamente adibita alla circolazione, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate: può quindi avvenire che l'area denominata in un dato modo corrisponda o alla sola area stradale o ad un'area stradale con una o più aree a verde pubblico, o/e una o più aree a parcheggio, etc.


 Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

 Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

 Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale e procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

 Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

 Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

 In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 4 - Stradario – Banca dati toponomastica e cartografia comunale S.I.T.

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione mappa mediante strumenti GIS.

2. Compete all'ufficio toponomastica e numerazione civica l'inserimento e l'aggiornamento dello stradario con l'elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici.

3. Le specifiche tecniche sulla rappresentazione del dato saranno definite in apposito atto dirigenziale.

Art. 5 - Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati – Viabilità e interventi pubblici

1. Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio toponomastica e numerazione civica.

2. Compete all'Ufficio toponomastica e numerazione civica l'attivazione dei procedimenti amministrativi inerenti le proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelle inerenti l'assegnazione dei numeri civici esterni ed interni secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento

1. Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

2. In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.

3. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

4. Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923). In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Art. 7 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

1. Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.

2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

3. È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili confusioni.

4. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e alle attività ivi installate.

5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

6. Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo – parchi giochi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.) seguendo in linea generale gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

7. Le informazioni sul toponimo relative a questo tipo di strutture sono implementate nelle varie banche dati rispettando lo strato informativo di pertinenza (esempio: la denominazione di un teatro dovrà aggiornare lo strato informativo edifici; quello di un parco lo strato informativo del verde pubblico).

Art. 8 - Commissione per la toponomastica

1. È istituita con compiti consultivi e di proposta la Commissione toponomastica. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e resta in carica per l'intera durata dello stesso. Essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

2. La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Jesi e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni rispetto all'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formati tradizionalmente nella tradizione orale.

3. Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale.
4. Tutte le proposte di denominazione sono valutate dalla Commissione, che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale.
5. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, di edifici e di altri luoghi pubblici, corredate dal profilo biografico dell'onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, previo parere della Deputazione di Storia Patria o – ove questa manchi – della Società Storica locale o regionale, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

Art. 9- Composizione Commissione –funzionamento

1. La Commissione è composta da 10 membri di cui 6 scelti tra soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, purché esperti in storia e cultura locale e designati dai capigruppo consiliari. Sono componenti di diritto della Commissione, gli Assessori ai servizi demografici, alla cultura, alla polizia urbana ed il Sindaco o suo delegato che la presiede.
2. Il personale dell'ufficio toponomastica e numerazione civica svolge funzioni di segreteria della commissione.
3. Il suddetto ufficio predispone altresì gli atti da sottoporre all'esame della commissione per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione, luoghi, spazi pubblici, ecc.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.
7. Ai componenti della commissione non è riconosciuto nessun compenso.

Art. 10 - Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d'ufficio.
2. Le richieste di denominazione, possono essere avanzate da: Commissione toponomastica, Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della giunta Comunale, Consigli di Circoscrizione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
3. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.
4. Le richieste si raccolgono presso l'Ufficio toponomastica e numerazione civica.
5. Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.
6. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.
7. L'Ufficio toponomastica e numerazione civica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.

8. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione. L'Ufficio toponomastica e numerazione civica attingendo dall'apposito elenco costituito a seguito delle richieste istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l'attribuzione della denominazione all'area di circolazione.

Art. 11 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).
5. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

Art. 12 – Variazioni dell'onomastica

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
2. Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazione di toponimi di circolazione esistenti, l'ufficio toponomastica e numerazione civica comunicherà le variazioni o attiverà sistemi telematici di interscambio con tutti i soggetti e gli uffici e servizi pubblici interessati interni ed esterni all'Ente.
3. L'ufficio anagrafe provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.
4. La modifica della denominazione di un'area di circolazione deve essere ampiamente motivata e in via prioritaria può essere effettuata solo in presenza di variazioni urbanistiche o per revisione generale in occasione di eventi censuari.
5. Restano a carico del Comune tutte le spese sostenute da privati o dalle attività economiche per l'aggiornamento di atti e documenti derivanti dalla variazioni stesse.

Titolo II

Numerazione civica

Art. 13 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.

Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- a. gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
 - b. la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
 - c. le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
 - d. porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.
2. Non tutti gli accessi su strada rilevati dalla Carta Tecnica Comunale e gestiti nelle banche dati geografiche del SIT sono soggetti all'attribuzione della numerazione civica.
3. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989 è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo + numero civico).
5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
- a. sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati.
 - b. sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 14 - Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna interessa gli accessi che da aree di circolazione conducono direttamente o indirettamente verso aree nelle quali insistono residenze, esercizi di attività, uffici ecc.

2. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche quando vi siano situazioni che vedono la presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (campi nomadi attrezzati con caravans) o con attività economiche che prevedano la registrazione in appositi albi, purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

Art. 15 - Numerazione civica interna

1. Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio cioè uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).

2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso "indirizzo" (definizioni di cui all'art. 47 capo VIII D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989).

3. In particolare, nel caso caratterizzato da uno o più fabbricati/edifici condominiali, ognuno di essi potrà essere caratterizzato da un "accesso interno" che rappresenta l'ingresso del fabbricato/edificio, relazionato alla numerazione civica esterna.

Art. 16 - Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

1. La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 – D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – Istruzioni per l'ordinamento ecografico allegate al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - Circolari) mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.
2. La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè a quelli che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc.
3. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile di circa due metri e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.
4. In particolare, all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:
 - (a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro.
 - (b) Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - (c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).
 - (d) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

Art. 17 - Numerazione civica esterna, procedimento per la richiesta

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n.380/2001), di richiedere l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
2. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
3. E' altresì obbligatorio comunicare le variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione di numeri civici sia esterni che interni.
4. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio toponomastica e numerazione civica e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e sul sito web.
5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione preferibilmente in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali.

6. In caso di interventi di particolare complessità (attuazione aree di trasformazione P.R.G, Piani Attuativi ecc.), comportanti la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al comparto (viabilità interna, parcheggi e aree a verde), l'Ufficio toponomastica e numerazione civica su segnalazione dell'ufficio pianificazione, programma l'attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell'ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione.

7. Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con il soggetto attuatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l'attuatore deve comunicare tempestivamente all'Ufficio toponomastica e numerazione civica qualsiasi variazione (varianti ecc.) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.

8. Sulla base del piano così realizzato, l'interessato può richiedere all'Ufficio toponomastica e numerazione civica la prenotazione di uno o più numeri civici. La procedura viene effettuata con richiesta e risposta scritta, risposta comunque non impegnativa rispetto all'attribuzione formale, da effettuarsi successivamente, ad ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma.

9. Con apposti atti dirigenziali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, verranno definite la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 18 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri

1. A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.

2. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Art. 19 - Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna composta da lettere e numeri arabi.

2. La lettera identifica l'apertura nell'edificio (accesso diretto sulla corte o sulla scala), il numero arabo l'unità ecografica semplice.

3. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici

a. ogni qualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);

b. alla creazione di una nuova unità ecografica, sia che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione che l'utilizzo di uno esistente.

4. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale la cui agibilità venga rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica, che costituisce l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.

6. La registrazione delle suddette informazioni, che comporta contestualmente il rilascio di apposita certificazione da consegnare al costruttore con la pratica di agibilità, rappresenta il momento in cui il dato viene ufficializzato agli altri uffici comunali che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

7. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle suddette informazioni tra gli uffici comunali

8. Per gli edifici la cui agibilità sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno adottati successivi progetti di bonifica come previsto dall'Art. 26;

9. Con appositi atti dirigenziali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, verranno definite negli uffici interessati le procedure, la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 20 – Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

1. Le modalità tecnico operative per l'attribuzione della numerazione civica interna dovranno tener conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.

2. Con appositi atti dirigenziali da assumersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento verranno dettate le modalità operative e tecniche per l'attribuzione della numerazione civica interna.

3. L'ufficio toponomastica e numerazione civica provvederà, contestualmente al rilascio dell'agibilità, a certificare la numerazione civica esterna/interna al proprietario e/o richiedente.

4. Il richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento di detta certificazione, dovrà provvedere all'apposizione delle targhe di numerazione civica esterna ed interna secondo le modalità previste nel presente regolamento.

5. La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

6. L'Ufficio toponomastica e numerazione civica predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità si provvederà a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni di cui al comma precedente.

Art. 21 – Banca dati toponomastica e numerazione civica – integrazione

1. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica.

2. La suddetta banca dati è l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.

3. Il contenuto informativo della banca dati toponomastica e numerazione civica viene automaticamente condivisa con i servizi anagrafe, tributi e commercio.

4. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle informazioni tra gli uffici suddetti estendendo tale automatismo anche ad altri uffici comunali.

Art. 22 – Banca dati Anagrafe immobiliare e dato toponomastico

1. Per anagrafe immobiliare si intende una banca dati relativa agli immobili presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.




2. La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.), può inoltre contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi (es.: tipologie costruttive, prestazioni energetiche ecc.).
3. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
4. Il popolamento con il dato toponomastico delle banche dati toponomastica, anagrafe immobiliare e del database geografico del SIT avviene al termine dell'istruttoria per l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
5. L'inserimento del dato attiva meccanismi di replica o di notifica dello stesso verso le procedure di altri uffici. Tutti gli uffici comunali debbono obbligatoriamente gestire le loro procedure attraverso il dato toponomastico associato all'unità ecografica.



Art. 23 – Caratteristiche delle targhette ed oneri

1. I numeri civici sia interni che esterni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte sono definiti con appositi atti dirigenziali e nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio.
2. Compete al Comune la fornitura e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica esterna.
3. Il Comune, a norma dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
 - a) ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.
 - b) tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario provvederà al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.
4. Compete al proprietario l'acquisto e l'apposizione della targhetta con il numero civico interno entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
5. In caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune addebitando al proprietario i costi relativi.
6. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Disposizioni finali

Art. 24 - Sanzioni e misure ripristinatorie

-  E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.
-  Nel caso di possibilità d'accesso ad una unità ecografica da un percorso diverso da quello principale, con origine da un'altra area di circolazione, è fatto divieto di apporre su quest'ultima il numero civico relativo all'immobile in questione.
-  Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.

  Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come elevata dall'art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131.

Art. 25 - Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Art. 26 – Norme transitorie

1. Gli strumenti attuativi previsti nel presente regolamento, da adottarsi da parte dei dirigenti competenti in materia, debbono essere completati ed emanati entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso.
2. Fino all'emanazione degli strumenti attuativi, si applicano le disposizioni ed i criteri generali del presente regolamento per quanto attiene la numerazione esterna ed interna.
3. In considerazione della presenza di situazioni anomale esistenti sul territorio e relative a numerazione civica esterna ed onomastica, dovranno essere posti in essere progetti di bonifica propedeutici alla revisione obbligatoria prevista in occasione del prossimo censimento generale della popolazione.
4. E' demandata all'Amministrazione Comunale in relazione alle risorse interne ed esterne all'Ente l'attivazione di progetti finalizzati all'attribuzione della numerazione civica interna per le unità ecografiche semplici preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tali progetti finalizzati alla costruzione dell'anagrafe immobiliare potranno essere realizzati in forma parziale o totale in concomitanza del prossimo censimento generale della popolazione.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 84 comma 2 del vigente statuto comunale.

Allegato A

Riferimenti normativi

- **R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158** – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali (art. 1)
- **Legge 23 giugno 1927 n. 1188** - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (artt. da 1 a 6)
- **Legge 24 dicembre 1954 n. 1228**– Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (artt. 1, 2, 9, 10, 11)
- **D.L. 28 febbraio 1983 n. 55** - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 (art. 27 comma 9)
- **D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223** - Regolamento anagrafico della popolazione residente
Capo VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI (artt. 41, 42, 43, 44)
Capo VIII - REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI (art. 47)
- **Istruzioni per l'ordinamento ecografico** (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - *estratto*)
I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI
II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI - 1. Unità ecografiche semplici e complesse.
III. AREE DI CIRCOLAZIONE
IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA
- **Circolare ISTAT n. 5 del 4 febbraio 2000 prot. 874** - Adempimenti richiesti ai comuni per la preparazione del 14° censimento generale della popolazione (1)
- **Circolare del Ministero dei Trasporti n. 21 del 21 marzo 1967** - Variazione toponomi cittadini
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 8 marzo 1991** - Atto di deliberazione del comune in materia di toponomastica
- **D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285** - Nuovo codice della strada (art. 2)
- **D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495** - Regolamento del Codice della Strada (art. 133)
- **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380** - **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (artt. 24 e 25)

R.D.L. 10 MAGGIO 1923 N. 1158 – NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

Art. 1

Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti. Pag. 22

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Art. 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto] (1), udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228**ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE****Articolo 1**

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge

Articolo 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la [patria potestà] (1) o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

Art. 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Articolo 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000.

D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, convertito in Legge 131/83.

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983

Art. 27 comma 9

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, è decuplicata.

D.P.R 30 MAGGIO 1989, N. 223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Capo VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII - REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse.

Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'ufficio e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione*. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome e ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, insieme, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarvisi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte – caso esaminato a pag. 49, lettera *a*) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera *b*) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità

Pag. 35
che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un centro abitato* dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada *attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig. 11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico* dotati di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B- 1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) *Aggiornamento per apertura di nuovi accessi.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) *Aggiornamento per nuove costruzioni.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri:* in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località:* in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che s'inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche

questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi costituisce la numerazione interna.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

CIRCOLARE ISTAT N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2000 PROT. 874

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI COMUNI PER LA PREPARAZIONE DEL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

1 - Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica

Ogni area di circolazione situata nell'ambito della circolazione comunale deve avere una propria distinta denominazione ed ogni porta o altro accesso sulla stessa deve essere provvisto di apposito numero.

L'obbligo della numerazione si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati ad attività commerciali e professionali.

Seguendo questo principio di carattere generale, è obbligo del comune denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni, secondo la normativa vigente.

Per contro, si precisa, che qualora vengano chiusi uno o più accessi sull'area di circolazione (es. casa demolita), non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario in possesso dei comuni i numeri soppressi e il motivo che ha determinato salti di numerazione lungo l'area di circolazione.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI

A seguito della modifica di denominazione di vie e piazze, i cittadini vengono a trovarsi in possesso di documenti nei quali l'indirizzo indicato non corrisponde più, nella denominazione, a quello effettivo.

Al riguardo occorre osservare che il Codice della Strada fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 58) ed il titolare di patente di guida (art. 80) di comunicare, al PRA e alla Prefettura, il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

La Circolare n. 21 del 21 marzo 1967 (Trasferimento di residenza di proprietari di automotoveicoli e di rimorchi e dei titolari di patente di guida) chiarisce che vanno denunciati e annotati anche i trasferimenti di abitazione nell'ambito del medesimo comune.

Con la modifica di denominazione in realtà non avviene alcun trasferimento di abitazione, ma un semplice cambio di toponomastica.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il comune munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo e non ad un trasferimento effettivo. Pag. 41

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991 ATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

D.L.vo 30 APRILE 1992 N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.LVO N. 285/92

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

D.P.R. N.495/92 art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.s.).

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

4. Il segnale nome-strada può essere applicato:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293). Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 138 DEL 26.06.2009

Deliberazione avente per oggetto:

PROGRAMMA STRATEGICO DI RILANCIO – IMPLEMENTAZIONE LINEA D'AZIONE N.7
- REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI:
APPROVAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: S.I.T.

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Ing. Andrea Crocioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Andrea Crocioni, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

URBANISTICA E AMBIENTE

F.to Ing. Andrea Crocioni

Jesi, li 17.06.2009

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto/..... Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li/.....

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

- ()Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE